



Firmato digitalmente da CIRO
FRANCESCO MARIA MASSELLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

N. 1454 di Repertorio - N. 930 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO
A ROMA 2
IL 22/10/2020
AL N. 27150 S. 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre
alle ore 12,10

li 28. 9. 2020

In Roma (RM), Via Cossèria n. 5, nel mio studio.

Io sottoscritto Dott. CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI, Notaio
in Roma iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'as-
semblea straordinaria dell'Associazione:

"CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ONLUS" con sede in
Roma (RM), Via della Dogana Vecchia n. 5, Codice Fiscale n.
80096570587, iscritta all'Anagrafe unica delle ONLUS in data 2
agosto 2017, assemblea convocata in questo giorno, luogo alle ore
12,00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto sociale e della denominazione in adegua-
mento alle norme del Codice del Terzo settore.

E' PRESENTE:

- CONTI MAURO, nato a Roma (RM) il 5 febbraio 1973, domiciliato
per la carica presso la sede legale ove sopra, il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
assume la presidenza dell'assemblea a norma del vigente statuto.

Dopodiché il Presidente medesimo, constatata:

- la regolare convocazione ai sensi del vigente statuto;
- la presenza di se medesimo nell'anzidetta qualità, nonché del Con-
sigliere signor GIANANDREA DE ANGELIS STEFANO, nato a Roma
(RM) il giorno 8 settembre 1962;
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il conteni-
mento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video -
audio conferenza, dei membri del Consiglio di Amministrazione si-
gnori ONORATI ANTONIO, nato a Roma (RM) il 6 marzo 1948 e
LICCIARDELLO DANILO, nato a Roma (RM) il 16 novembre 1970;
- la presenza, in conformità ai provvedimenti emanati per il conteni-
mento della diffusione del Covid19, mediante collegamento in video -
audio conferenza, degli associati signori:
 - MORI STEFANO, nato a Viadana (MN) il 12 febbraio 1992;
 - ONORATI ANTONIO, sopra generalizzato;
 - PIERSANTE YVONNE, nata a Cosenza (CS) il 28 maggio 1983;
 - LICCIARDELLO DANILO, sopra generalizzato;
 - CALZA BINI EDOARDO, nato ad Ancona (AN) il 22 settembre
1976;
 - l'assenza degli associati signori DI GLORIA CALOGERO, nato a
Palermo (PA) il 25 novembre 1974 e AMELIO ELEONORA, nata a
Roma (RM) il 23 luglio 1973, il tutto come risulta dal foglio di presen-
za depositato agli atti sociali.

I signori MORI STEFANO, ONORATI ANTONIO, PIERSANTE YVONNE, LICCIARDELLO DANILO e CALZA BINI EDOARDO, previamente identificati dal Presidente signor CONTI MAURO, dichiarano espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale ed in modo simultaneo alla trattazione degli argomenti e di poter visionare la documentazione.

Vista la presenza di sette associati su un totale di nove, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in unica adunanza.

Aperta la seduta, sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 è stato effettuato il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore e che sono state apportate modifiche in materia di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, raccolta fondi, destinazione del patrimonio e devoluzione dello stesso in caso di scioglimento.

Il Presidente, pertanto, propone di adeguare lo statuto dell'Associazione alla predetta normativa e di modificare conseguentemente la denominazione da quella attuale in quella di "CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ETS".

Al riguardo il Presidente illustra il testo di statuto modificato, riformulato e rinumerato.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare l'approvazione del testo di statuto composto da 25 (venticinque) articoli che sostituisce integralmente il precedente.

L'Assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, dopo discussione, alla unanimità

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione da quella attuale in quella di "CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ETS", approvando il nuovo testo dell'articolo 1) dello Statuto sociale come segue:

"Art.1

E' costituita l'Associazione di Terzo Settore denominata "CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ETS" disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La denominazione dell'associazione sarà pertanto CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ONLUS".

Si precisa che a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

2) di approvare il testo di statuto dell'Associazione testè illustrato dal Presidente, aggiornato con le disposizioni di cui alla normativa sopra

citata, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omesane la lettura per espressa dispensa conferitami dal comparente e dagli intervenuti i quali dichiarano di averne esatta conoscenza;

3) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione a provvedere al deposito del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle ONLUS e, quando sarà istituito presso il RUNTS, ad apportare a tal fine al medesimo verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità, con promessa di rato e valido del suo operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,45.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente e agli intervenuti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore 12,45.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di due fogli scritti su pagine intere cinque e fin qui della presente.

FIRMATO

MAURO CONTI

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP.N. 1454/930

Associazione Centro Internazionale Crocevia ETS

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1

E' costituita l'Associazione di Terzo Settore denominata "CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ETS" disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La denominazione dell'associazione sarà pertanto CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ONLUS.

Art.2

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di

Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti. Potrà istituire o chiudere sedi operative secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi ad altre associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi uguali od analoghi.

Art.4

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Sezioni Territoriali su base regionale e/o provinciali, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi.

La Sezione Territoriale ha una propria autonomia giuridica e patrimoniale. Le Sezioni Territoriali promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni. Le Sezioni Territoriali mantengono i contatti locali dell'Associazione con altre associazioni ed organismi pubblici e privati localmente per tematiche aventi rilevanza locale.

Le Sezioni Territoriali possono proporre Consiglio di Amministrazione iniziative ed attività e segnalare situazioni locali meritevoli di attenzione.

Le Sezioni Territoriali collaborano alla realizzazione di eventuali iniziative nazionali dell'Associazione organizzate nel territorio di riferimento della sezione locale.

Il presidente della Sezione territoriale deve essere socio dell'Associazione.

Art.5

L'associazione è costituita per una durata illimitata.

TITOLO II

Principi scopi e attività

Art.6

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione si propone di consolidare relazioni di solidarietà con partners italiani e di altri paesi atte a favorire e sviluppare miglioramenti delle condizioni sociali, economiche e culturali di persone e collettività a più alto rischio di emarginazione ed esclusione sociale, favorendo processi di democratizzazione ed un più giusto ed equo rapporto tra i popoli.

Art.7

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:

- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) informare e formare sui meccanismi politici, giuridici, economici e culturali di interdipendenza tra paesi, territori, popoli e classi sociali;
- b) facilitare e supportare con azioni di advocacy la partecipazione dei movimenti sociali e degli altri attori della società civile nei processi di policy dialogue, negoziazione e implementazione di politiche negli spazi istituzionali internazionali, intergovernamentali, regionali, nazionali e locali;
- c) intervenire in negoziazioni, tavoli, programmi e progetti legati al modello di sviluppo, in particolare modo nel settore dell'agricoltura, della formazione professionale, della ricerca e della comunicazione sociale;
- d) inviare personale qualificato nell'ambito dei programmi di cui al punto b), nel rispetto dei principi di autonomia e auto-organizzazione dei movimenti sociali locali e internazionali e dei processi di decolonizzazione (internazionale e nazionale);
- e) sensibilizzare ai problemi derivanti dagli squilibri che esistono nelle relazioni tra i popoli, i diversi settori produttivi, le classi, i territori e le nazioni;
- f) collaborare all'attuazione di adeguati interventi in situazioni di emergenza, di emarginazione, violazione dei diritti umani e di squilibrio in Italia o all'estero;
- g) promuovere la formazione professionale nonché quella sociale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo e settori marginalizzati in loco, e in Italia, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- h) promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, dell'accesso alle risorse naturali e produttive, dei diritti collettivi e dei diritti umani, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi di buone pratiche ed esperienze tra i vari paesi;
- i) promuovere il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione dei popoli ai processi di decolonizzazione e sviluppo, anche attraverso materiale audiovisivo raccolto nella Mediateca delle Terre e presentato al pubblico attraverso il Festival delle Terre - Premio Audiovisivo della Biodiversità.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in for-

ma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà compiere, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge operazioni economiche o finanziarie, mobiliare o immobiliare, per il migliore il raggiungimento dei propri fini.

TITOLO III

Soci

Art.8

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro, italiani o di altra nazionalità, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non possono essere associati i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati per pene che comportano l'esclusione dai pubblici uffici.

Gli Associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di assistere gratuitamente alle manifestazioni da essa organizzate. Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse

generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, senza necessità di motivazione, comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio di Amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e precisamente:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delibera l'esclusione degli associati con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea dei soci.

Contro la delibera di conferma dell'esclusione da parte dell'assemblea, l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della delibera.

Art.10

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV

Patrimonio ed esercizio sociale

Art.11

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

a) Quote e contributi degli associati;

b) Eredità, donazioni e legati;

c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, an-

che attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1) Beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

2) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

3) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

4) Dal materiale facente parte della raccolta audiovisiva detta "mediateca delle terre" e dai beni materiali ed immateriali facenti parte dell'iniziativa detta "Festival delle terre".

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art.12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun socio ha diritto di visionare i bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.13

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V

Organi dell'associazione

Art.14

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente onorario;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni della carica.

Art.15

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di amministrazione;
- e) eleggere il presidente onorario;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azio-

ne di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di amministrazione o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere affissa nei locali della sede legale e pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre associati. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il vo-

to favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art.16

L'associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette componenti. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un coordinatore generale stabilendone compiti e funzioni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

a) eleggere al proprio interno il Presidente dell'associazione;

- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- d) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art.17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione.

Art.18

Il Presidente onorario viene nominato dall'assemblea dei soci e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione. Il Presidente onorario rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

Art.19

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.20

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.21

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali

iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti".

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.22

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23

Possono essere redatti appositi regolamenti interni per meglio disciplinare l'organizzazione dell'associazione e il regolare svolgimento delle sue attività, oltre che per trattare specifiche questioni non riportate nel presente statuto.

Il Consiglio d'amministrazione redige i regolamenti e li sottopone per l'approvazione alla prima assemblea ordinaria.

TITOLO VII

Scioglimento e disposizioni finali

Art.24

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.25

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

FIRMATO

MAURO CONTI

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP.N. 1454/930

Associazione Centro Internazionale Crocevia ETS

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1

E' costituita l'Associazione di Terzo Settore denominata "CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ETS" disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La denominazione dell'associazione sarà pertanto CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ONLUS.

Art.2

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti. Potrà istituire o chiudere sedi operative secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi ad altre associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi uguali od analoghi.

Art.4

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Sezioni Territoriali su base regionale e/o provinciali, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi.

La Sezione Territoriale ha una propria autonomia giuridica e patrimoniale. Le Sezioni Territoriali promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni. Le Sezioni Territoriali mantengono i contatti locali dell'Associazione con altre associazioni ed organismi pubblici e privati localmente per tematiche aventi rilevanza locale.

Le Sezioni Territoriali possono proporre Consiglio di Amministrazione

iniziative ed attività e segnalare situazioni locali meritevoli di attenzione.

Le Sezioni Territoriali collaborano alla realizzazione di eventuali iniziative nazionali dell'Associazione organizzate nel territorio di riferimento della sezione locale.

Il presidente della Sezione territoriale deve essere socio dell'Associazione.

Art.5

L'associazione è costituita per una durata illimitata.

TITOLO II

Principi scopi e attività

Art.6

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione si propone di consolidare relazioni di solidarietà con partners italiani e di altri paesi atte a favorire e sviluppare miglioramenti delle condizioni sociali, economiche e culturali di persone e collettività a più alto rischio di emarginazione ed esclusione sociale, favorendo processi di democratizzazione ed un più giusto ed equo rapporto tra i popoli.

Art.7

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:

- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) informare e formare sui meccanismi politici, giuridici, economici e culturali di interdipendenza tra paesi, territori, popoli e classi sociali;
- b) facilitare e supportare con azioni di advocacy la partecipazione dei movimenti sociali e degli altri attori della società civile nei processi di policy dialogue, negoziazione e implementazione di politiche negli spazi istituzionali internazionali, intergovernamentali, regionali, nazionali e locali;
- c) intervenire in negoziazioni, tavoli, programmi e progetti legati al modello di sviluppo, in particolare modo nel settore dell'agricoltura, della formazione professionale, della ricerca e della comunicazione sociale;
- d) inviare personale qualificato nell'ambito dei programmi di cui al punto b), nel rispetto dei principi di autonomia e auto-organizzazione dei movimenti sociali locali e internazionali e dei processi di decolonizzazione (internazionale e nazionale);
- e) sensibilizzare ai problemi derivanti dagli squilibri che esistono nelle relazioni tra i popoli, i diversi settori produttivi, le classi, i territori e le nazioni;
- f) collaborare all'attuazione di adeguati interventi in situazioni di emergenza, di emarginazione, violazione dei diritti umani e di squilibrio in Italia o all'estero;

g) promuovere la formazione professionale nonché quella sociale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo e settori marginalizzati in loco, e in Italia, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

h) promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, dell'accesso alle risorse naturali e produttive, dei diritti collettivi e dei diritti umani, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi di buone pratiche ed esperienze tra i vari paesi;

i) promuovere il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione dei popoli ai processi di decolonizzazione e sviluppo, anche attraverso materiale audiovisivo raccolto nella Mediateca delle Terre e presentato al pubblico attraverso il Festival delle Terre - Premio Audiovisivo della Biodiversità.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà compiere, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge operazioni economiche o finanziarie, mobiliare o immobiliare, per il migliore il raggiungimento dei propri fini.

TITOLO III

Soci

Art.8

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro, italiani o di altra nazionalità, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non possono essere associati i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati per pene che comportano l'esclusione dai pubblici uffici.

Gli Associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di assistere gratuitamente alle manifestazioni da essa organizzate. Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato

deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, senza necessità di motivazione, comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio di Amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e precisamente:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delibera l'esclusione degli associati con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea dei soci.

Contro la delibera di conferma dell'esclusione da parte dell'assemblea, l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della delibera.

Art.10

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV

Patrimonio ed esercizio sociale

Art.11

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) Beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- 2) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.
- 4) Dal materiale facente parte della raccolta audiovisiva detta "mediateca delle terre" e dai beni materiali ed immateriali facenti parte dell'iniziativa detta "Festival delle terre".

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art.12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria dei soci deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun socio ha diritto di visionare i bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.13

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V

Organi dell'associazione

Art.14

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente onorario;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni della carica.

Art.15

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato

attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di amministrazione;
- e) eleggere il presidente onorario;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di amministrazione o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere affissa nei locali della sede legale e pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre associati. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art.16

L'associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette componenti. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un coordinatore generale stabilendone compiti e funzioni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente dell'associazione;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- d) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art.17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione.

Art.18

Il Presidente onorario viene nominato dall'assemblea dei soci e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione. Il Presidente onorario rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

Art.19

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre al-

l'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.20

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.21

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti".

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.22

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23

Possono essere redatti appositi regolamenti interni per meglio disciplinare l'organizzazione dell'associazione e il regolare svolgimento delle sue attività, oltre che per trattare specifiche questioni non riportate nel presente statuto.

Il Consiglio d'amministrazione redige i regolamenti e li sottopone per l'approvazione alla prima assemblea ordinaria.

TITOLO VII

Scioglimento e disposizioni finali

Art.24

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.25

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, re-

sta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

FIRMATO

MAURO CONTI

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ciro Francesco Maria Masselli, Notaio
in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale

(dotata di certificato di validita' fino al 5 ottobre 2021 rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente
copia composta di N 31 pagine su 16 fogli e redatta su supporto
informatico, e' conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto
informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge".

Roma, li 27 ottobre 2020